

RILEVATO CHE

- é necessario estendere al personale di cui al D.M. n. 100/09 le modalit  di gestione delle domande di prestazione di disoccupazione gi  previste per il personale di cui al D.M. n. 82/09;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola le modalit  di gestione delle domande di indennit  ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dai lavoratori del personale scolastico docente ed ATA che abbia conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni e non sia destinatario di analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010 nonch  del personale educativo dei Convitti statali, inseriti nelle graduatorie di cui al Decreto MIUR n. 100/09.

Art. 2

Obblighi del MIUR

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universit  e della Ricerca si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale dell'INPS l'elenco del personale docente ed ATA beneficiario della legge in premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei DD.MM 82/09 e 100/09.
2. Gli Uffici Scolastici Provinciali del MIUR si impegnano a trasmettere alle rispettive Direzioni Provinciali INPS l'elenco del personale educativo beneficiario della legge in premessa, iscritto negli elenchi prioritari costituiti ai sensi del D.M. 100/09.
3. Tutto il personale inserito negli elenchi prioritari citati   in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e accertati dai competenti Uffici scolastici.

Art. 3

Obblighi dell'INPS

1. L'INPS si impegna a definire tempestivamente modalit  di presentazione e di gestione delle domande di indennit  ordinaria di disoccupazione non a-

Ca

[Signature]

[Signature]

gricola con requisiti normali presentate dai lavoratori di cui all'art. 1, inseriti negli elenchi di cui all'art. 2, analoghe a quelle già previste per i lavoratori di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed INPS.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande di prestazione, oltre alla sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi e delle altre condizioni normativamente previste, le strutture INPS competenti verificheranno la presenza dei richiedenti negli elenchi trasmessi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della presente Convenzione.

Roma, lì **2 SET. 2010**

Il Capo del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Dott. Giuseppe Cosentino



Il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Dott. Antonio Mastrapasqua

Il Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Cons. Francesco Verbaro


